



**Accordo integrativo relativo  
all'intervento di valorizzazione  
del personale non dirigente  
dell'Agenzia Regionale di Sanità  
per l'anno 2010.**

**Data: 21/06/2010**

**La delegazione di parte pubblica**, nella persona di

Laura Tramonti - Direttore

**Firmato**

**e le rappresentanze sindacali** composte da:

**R.S.U. A.R.S.**, nelle persone di:

Simone Bartolacci **Firmato**

Elena Marchini **Firmato**

Caterina Baldocchi **Firmato**

**Organizzazioni Sindacali territoriali**, nelle persone di:

Stefano Nassi FP CGIL **Firmato**

Giuseppe Abatantuono UIL FPL **Firmato**

Sergio Bonanni UIL FPL **Firmato**

Le parti, riunite in data odierna, concordano la sottoscrizione del seguente accordo:

Considerato:

- a) il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell'ARS, per il periodo normativo 2006 - 2009 e per le annualità economiche 2006 - 2007 (di seguito CCDI), sottoscritto in data 28 luglio 2009, finalizzato a dare attuazione alle previsioni di cui all'art 5 comma 1 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 1° aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.1.2004 (di seguito CCNL), in materia di modalità di utilizzo delle risorse decentrate, tenendo conto di quanto stabilito dal CCNL dell'11 aprile 2008;
- b) l'art. 31 del CCNL 22.1.2004 che prevede espressamente che *“le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti..”*[...];

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1189 del 21 dicembre 2009, avente ad oggetto *“Indirizzi agli enti ed organismi dipendenti della Regione di cui all'art. 50 dello Statuto ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL del personale non dirigente del comparto “Regioni-Autonomie locali” per il biennio economico 2008-2009 del 31/07/2009”*;

Rilevato che nella sopra citata deliberazione, la Giunta regionale, ha inteso individuare i criteri che trovano applicazione per ognuno dei propri enti strumentali, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, per l'incremento, a decorrere dal 31/12/2008 e a valere per l'anno 2009 delle risorse decentrate di natura variabile di cui all'art. 31 comma 3 del CCNL del 22/01/2004;

Considerato che l'ARS, con deliberazione C.d.A. n. 4 del 10/02/2010 ha stabilito di procedere, previa verifica del possesso dei requisiti preliminari stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre, n. 1189, all'incremento delle risorse decentrate di natura variabile di cui all'art. 31 comma 3 del CCNL del 22/01/2004, a valere per l'anno 2009, per un importo pari all'1% del monte salari 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

La presente intesa è finalizzata alla definizione delle risorse decentrate per l'anno 2010.

**Le parti, al termine dell'incontro, sottoscrivono il seguente accordo integrativo.**

## **ACCORDO**

### **A – QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2010**

Le risorse decentrate dell'anno 2010 sono stimate complessivamente in € **565.617,20<sup>1</sup>**, esclusa la somma a carico del bilancio dell'Ente per il finanziamento della quota A dell'indennità di comparto del personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2009. L'intervento delineato si muove all'interno dell'apposito finanziamento allocato nel bilancio di previsione 2010 e a ciò destinato dal Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell'A.R.S., con proprio atto n. 38 del 26/10/2009 ed in particolare nel pieno rispetto delle tabelle riepilogative del “costo del personale” depositate agli atti. Vengono fatti salvi eventuali ulteriori incrementi derivanti da innovazioni negli accordi nazionali.

Le risorse sopra individuate derivano dalla somma degli importi storicizzati del fondo pari ad € **443.834,62** a cui si aggiungono € 114.987,23 a titolo di *“somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario”<sup>2</sup>* e l'incremento di cui all'art. 4 comma 5 del CCNL 31/07/2009, da destinare alle risorse decentrate di natura variabile di cui all'art. 31 comma 3 del CCNL del 22/01/2004.

---

<sup>1</sup> A cui aggiungere gli oneri riflessi e precisamente CPDEL 23,80%, INADEL/TFR 2,88%, contributo INAIL 0,404% ed IRAP nella misura dello 8,50%;

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del CCNL del 1/4/99, tali somme risultano vincolate e sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo come incremento per il fondo “variabile”.

**Quantificazione delle risorse**

Descrizione CCNL	IMPORTI €
Art. 31 c. 2. c. 3 CCNL 22/1/2004 (importo 2004)	216.395,42
Art. 32 c. 1 CCNL 22/1/2004 (0,62%)	1.673,99
Art. 8 c. 7 CCNL 11/04/2008 (0,6%)	3.658,19
Art. 15 c. 5 CCNL 1/04/1999	216.494,92
Rivalutazioni obbligatorie (CC.CC.NN.LL. 22/01/04, 09/05/06, 11/04/08, 31/07/09)	5.612,10
<b>TOTALE</b>	<b>443.834,62</b>
Art. 4 c. 5 CCNL 31/07/2009	7.095,35
Risorse rinviate dall'anno precedente	114.687,23
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>565.617,20</b>

**B - PREVISIONE UTILIZZI RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2010**

Le parti stabiliscono di procedere per l'anno 2010 alla seguente destinazione delle risorse decentrate:

**Destinazione delle risorse decentrate (compresi residui anni precedenti)**

Istituto	IMPORTI PREVISTI €
Indennità comparto ( <i>quota B</i> )	25.650,36
Progressioni orizzontali nella categoria	90.063,20
Posizioni organizzative e retribuzione risultato	143.650,00
Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi	245.453,64
Indennità per compiti con specifiche responsabilità	60.000,00
Indennità maneggio valori	800,00
Somme integrative ex art. 43 legge 449/1997 ( <i>per memoria</i> ) (*)	<i>da definire</i>
<b>TOTALE</b>	<b>565.617,20</b>

**C - Norme interpretative art. 6 del CCDI del 28/07/2009 "Progressione economica all'interno della categoria"**

Con riferimento a quanto previsto dall'art 6 del vigente CCDI le parti definiscono le seguenti norme interpretative.

Comma 3: il punteggio derivante dalla valutazione della produttività è calcolato facendo la media aritmetica delle due valutazioni semestrali (in caso di assenza vale 0), con riferimento all'anno precedente alla data di effettuazione periodica delle progressioni economiche.

Comma 4: il periodo minimo di permanenza di 24 mesi nella stessa categoria e stessa posizione economica è computato anche sommando periodi di servizio a tempo indeterminato discontinui e/o in enti diversi.

Firenze, 21/06/2010